

Art. 96, III, c.p.c.? Natura sanzionatoria

Trib. Varese, sez. I, 30 ottobre 2009, n. 1094. Est. Buffone.

Procedimento civile – Art. 96 comma III c.p.c. – Natura giuridica – Risarcitoria – Esclusione – Funzione sanzionatoria – Sussiste

Con la legge 69 del 2009, attraverso l'introduzione dell'art. 96 comma III c.p.c., il Legislatore, consapevole del ristretto fascio applicativo dell'art. 96 c.p.c. (commi I e II) e, per l'effetto, del suo tendenziale "fallimento" operativo, ha introdotto una previsione di nuovo conio che consente una condanna officiosa. Attraverso la nuova previsione, viene introdotta una fattispecie a carattere sanzionatorio che prende le distanze dalla struttura tipica dell'illecito civile per confluire nelle cd. condanne punitive (natura giuridica che in questi termini è confermata dai lavori parlamentari e dalla relazione al primo disegno di Legge). Come ha autorevolmente osservato la dottrina, una previsione del genere «assume le foggie di una "pena privata" dal carattere inedito per il nostro ordinamento» (così ha scritto la dottrina, riferendosi all'art. 385, comma IV, c.p.c. da cui tratto l'art. 96, comma III, c.p.c. e di contenuto sostanzialmente identico).

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

Ragioni di fatto e di diritto

L'appellato, con atto di citazione notificato in data 9 marzo 2006, evocava in giudizio l'appellante e A. Ass.ni perché questi fossero condannati al risarcimento dei danni occorsi in conseguenza di un sinistro stradale. Il giudice di pace, con la sentenza impugnata, respingeva la domanda attorea, compensava le spese di lite, in modo integrale, e rigettava la domanda proposta dal convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria, in quanto ritenuta tardiva e, comunque, non provata.

Il Y propone appello avverso la suddetta decisione contestando, in primis, che questa sarebbe stata proposta, nel giudizio di prime cure, tardivamente e rilevando, comunque, come l'attore non avesse eccepito l'intempestività della domanda. Ad ogni modo, richiama quella giurisprudenza di Cassazione secondo la quale la domanda per lite temeraria può essere proposta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni.

L'appellante contesta, poi, nel merito, che la domanda andasse rigettata perché non provata, atteso che si richiedeva una valutazione equitativa del danno.

Con secondo motivo di appello, denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il giudice di Pace compensato le spese di lite, pur di fronte alla soccombenza integrale dell'attore.

Costituendosi, l'appellato ha chiesto la reiezione integrale delle domande avverse con conferma della decisione del giudice di primo grado.

Il primo motivo di appello deve essere respinto.

È vero che la giurisprudenza citata dall'appellante (Cass. civ., Sez. II, 18 marzo 2002, n. 3941) postula che la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 c.p.c. possa essere formulata per la prima volta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni; è, però, anche vero che la stessa sentenza, in parte motiva, precisa e ribadisce che "la liquidazione di tale danno, ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova sia dell'an sia del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa".

Ed, infatti, l'illecito processuale ex art. 96 c.p.c., in quanto ipotesi speciale del genus ex art. 2043 c.c. (Cass. civ., Sez. I, 23/03/2004, n. 5734) richiede la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte (cfr. Cass. civ., Sez. I, 04/11/2005, n. 21393; Cass. civ. Sez. I, 12/12/2005, n. 27383). Ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino elementi oggettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi (così voce autorevole di dottrina e giurisprudenza, cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. II, 01/12/1995, n. 12422). Orbene, dagli atti di causa di prime cure non emerge alcun elemento che possa, anche in via presuntiva, lasciare intendere che vi sia stato un pregiudizio per cui necessaria una ristorazione (equitativa nel quantum debeat, ma non nell'an). Non coglie nel segno, peraltro, la tesi dell'appellante secondo il quale la fattispecie di cui all'art. 96, comma I, c.p.c. farebbe capo ad un istituto che consente una condanna equitativa anche nell'an debeat. La lite temeraria, tipizzata nel primo comma della norma in esame, non introduce una ipotesi di danno punitivo ma, come detto, scolpisce nell'alveo del processo civile una speciale ipotesi di illecito aquiliano: ciò vuol dire che l'istante deve provare (ex art. 2697 c.c.) gli elementi costitutivi dell'illecito e, in primo luogo, il nocumento. Una piena conferma di questa lettura si trae dal recente saggio di legislazione con cui l'art. 96 c.p.c. è stato manipolato (legge 69/2009). Il Legislatore, consapevole del ristretto fascio applicativo dell'art. 96 c.p.c. e, per l'effetto, del suo tendenziale "fallimento" operativo, con la Legge citata, la legge 18 giugno 2009 n. 69, ha introdotto una previsione di nuovo conio nella volta dell'art. 96 c.p.c.: "in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata". La nuova norma, come si rileva all'esito di una corretta interpretazione, estende il fascio applicativo dell'equità poiché il giudice ne può fare uso non solo nel quantum ma anche nell'an e persino d'ufficio. Si vuol dire che attraverso la nuova previsione, viene introdotta una fattispecie a carattere sanzionatorio che prende le distanze dalla struttura tipica dell'illecito civile per confluire nelle cd. condanne punitive (natura giuridica che in questi termini è confermata dai lavori parlamentari e dalla relazione al primo disegno di Legge). Come ha autorevolmente osservato la dottrina, una previsione del genere «assume le foggie di una "pena privata" dal carattere inedito per il nostro ordinamento» (così ha scritto la dottrina, riferendosi all'art. 385, comma IV, c.p.c. da cui tratto l'art. 96, comma III, c.p.c. e di contenuto sostanzialmente identico).

Orbene, proprio il raffronto tra la norma qui in applicazione (art. 96, comma I, c.p.c.) e la norma appena entrata in vigore (dal 4 luglio 2009,

art. 96, comma III, c.p.c.), dimostra che la previsione di cui alla prima norma ha carattere risarcitorio e non sanzionatorio e, come tale, richiede prova del danno ingiusto che, se non offerta, determina reiezione dell'istanza.

Per tale motivo il primo motivo di appello va rigettato.

Il secondo motivo di appello merita accoglimento.

Il giudice di Pace, in sentenza, quanto alla regolamentazione delle spese di lite, così giudica: “per quanto attiene alle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano completamente compensate tra le parti, vista la mancata iscrizione a ruolo della causa da parte attore e l'assenza di domande riconvenzionali da parte convenuta”. In effetti, l'attore dopo aver notificato l'atto di citazione non si è costituito nel giudizio di primo grado ed è stato l'odierno appellante a coltivare il giudizio sino ad arrivare in sentenza. E, tuttavia, le conclusioni cui è pervenuto il giudice di Pace non appaiono condivisibili. In primo luogo, va osservato che il processo civile ordinario, non “inizia” con la costituzione dell'attore ma con la notifica dell'atto di citazione che determina la litispendenza: è da quel momento che il convenuto inizia a sopportare i costi della lite, atteso che, per preparare la propria difesa, deve rivolgersi al proprio difensore. Si vuol dire che le spese così affrontate sono in rapporto di causalità con il contegno dell'avversario. Ma vi è, poi, di più: l'attore non è rimasto contumace essendosi costituito tardivamente ed avendo, anche, rassegnato le proprie conclusioni chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento del danno. Il giudizio, dunque, nella sua vita fisiologica, ha lasciato emergere i tratti tipici del contenzioso e non si è celebrato nella contumacia dell'appellato. Questi, peraltro, ove avesse voluto evitare la sentenza, bene avrebbe potuto rinunciare agli atti (o all'azione) con refusione delle spese di lite sino a quel punto maturate (cosa non avvenuta). Guardando ai verbali, inoltre, si rileva che l'attore non ha neanche sperimentato la proposizione di soluzioni conciliative. Il processo, pertanto, è stato ad ogni effetto celebrato e trovano, dunque, applicazione i teoremi della giurisprudenza di Cassazione, desumibili dalla “sentenza - decalogo” Cass. civ., Sez. Un., 3 settembre 2008, n. 20598 che ha, per ipotesi tabellate, individuati i casi in cui la compensazione può trovare spazio nella sentenza del giudice; sono, a titolo esemplificativo: 1) la presenza di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva; 2) la presenza di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti; 3) la presenza di una palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste; 4) la presenza di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali.

Nell'arresto in commento, le Sezioni Unite, guardando anche all'evoluzione legislativa dell'istituto ex artt. 91-92, indicano quale sia l'interpretazione della norma dell'art. 92 c.p.c. da seguire perché il disposto possa dirsi in conformità agli artt. 111 e 24 Cost., interpretazione che certamente, ancor più alla luce della riscrittura dei principi dell'art. 111 Cost., non potrebbe in alcun modo condurre ad individuare nel potere del giudice di compensare le spese “un potere sostanzialmente arbitrario, e, cioè svincolato dal rispetto della regola che, in piena aderenza con i principi del giusto processo e dell'effettività del diritto di difesa, impone - in linea di principio - di addossare al soccombente il costo del giudizio”.

Se il potere in questione non può che ritenersi vincolato, “devono essere espresse o, comunque, intellegibili le ragioni che hanno ispirato il concreto esercizio di quel potere derogatorio rispetto al principio della soccombenza riconosciuto al giudice dall'art. 92 del codice di rito, onde consentirne l'effettivo controllo di legalità”.

L'esigenza di regolare le spese di lite, rifuggendo da una compensazione ingiustificata, è ulteriormente presa in considerazione dalla già citata Legge 69 del 2009 che ha definitivamente relegato l'istituto in parola ad ipotesi residuali e marginali atteso che per la sua operatività devono, oggi, concorrere “gravi ed eccezionali ragioni”.

Alla luce delle considerazioni sin qui espresse, in accoglimento del secondo motivo di appello, la sentenza impugnata va riformata.

Quanto all'ammontare della liquidazione, va ricordato quanto affermato dalle Sezioni Unite dell'11 settembre 2007 n. 19014: le spese di lite vanno liquidate giusta la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo. Il principio di adeguatezza e proporzionalità impone, peraltro, una costante ed effettiva relazione tra la materia del dibattito processuale e l'entità degli onorari per l'attività professionale svolta. Il decisum prevale quindi, di regola, sul disputatum (Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 11 settembre 2007, n. 19014) salvo il caso in cui vi sia rigetto integrale della domanda attorea (come nel caso di specie) ove consegue che il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore (Cass. civ., Sez. I, 11 marzo 2006, n. 5381; nel caso di specie: euro 1.189,00). Tenendo conto dei due gradi del giudizio, ritenuta la mancanza di complessità del giudizio, atteso il valore della causa e, per tali indici, applicati i minimi tariffari, le spese del doppio grado del giudizio vanno liquidate in Euro 1.400,00 di cui: Euro 610,00 per diritti ed Euro 790,00 per onorari. Vanno aggiunte le spese forfetarie, giusta l'art. 14 DM 8.4.2004 n. 127, nonché il rimborso dell'Iva e del Cpa giusta l'art. 11 legge 20 settembre 1980, n. 576. Nulla per le spese, invece, nei rapporti con l'Assicurazione, attesa la medesima posizione processuale e non avendo questa svolto difese. Peraltro, occorre dichiararne qui la contumacia, atteso che non vi si è provveduto in corso di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale di Varese, sezione Prima civile, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, in persona del dott. Giuseppe Buffone, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Y contro Z, nonché A ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante pro-tempore,

DICHIARA

la contumacia di A ASSICURAZIONI A, in persona del legale rappresentante;

ACCOGLIE

l'appello proposto da Y, nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 988/07 del 28 giugno 2007, emessa dal giudice di Pace di Varese e depositata in data 9 luglio 2007,

CONDANNA

l'appellato Z al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante che liquida in complessivi Euro 1.400,00 di cui: Euro 610,00 per diritti ed Euro 790,00 per onorari, oltre spese forfetarie come da tariffa (art. 14 DM 8 aprile 2004 n. 127), Iva e Cpa come per Legge.